

Maßgeblich ist allein die englischsprachige Fassung dieser AGB. Die italienische Version dieses Dokuments dient der Information. The English language version of this Terms and Conditions is decisive. The Italian version is only of informative character. Solo la versione inglese di queste condizioni generali di contratto è decisivo. La versione italiana di questo documento è solo a scopo informativo.

TERMINI E CONDIZIONI GENERALI PER ACQUISTI INDIRETTI

I. Aspetti generali, ambito di applicazione

1. Le presenti Condizioni Generali di Acquisto ("CGA") si applicano a tutti i contratti di Zalando SE e a tutte le imprese a essa collegate ("Zalando") ai sensi dell'art. 15 della legge tedesca sulle Società per azioni, per l'acquisto di beni e servizi da parti contraenti diversi dai consumatori ("Fornitori").
2. Le Condizioni Generali si applicano anche ai contratti futuri per l'acquisto di beni e servizi con il medesimo Fornitore, senza che Zalando debba fare nuovamente riferimento a esse in ogni singolo caso. In caso di modifica delle Condizioni Generali da parte di Zalando, le stesse si applicheranno a partire dal momento in cui verranno incluse nel rapporto con il Fornitore.
3. Le presenti Condizioni Generali di Acquisto si applicano in maniera esclusiva. Eventuali Condizioni Generali difformi, discordanti o integrative da parte del Fornitore si applicheranno esclusivamente nel caso in cui Zalando le approvi per iscritto. Ciò vale anche nel caso in cui Zalando accetti i beni e i servizi dal Fornitore senza riserve, essendo a conoscenza delle condizioni generali di contratto dello stesso.
4. Le Linee Guida per i costi e le spese di viaggio di Zalando costituiscono una parte importante di ogni rapporto contrattuale per quanto riguarda l'acquisto di beni e servizi da parte di Zalando. Entrano a far parte del contratto indipendentemente dal fatto che il Fornitore abbia firmato o meno questi. Su richiesta, Zalando metterà a disposizione del Fornitore le Linee Guida per i costi e le spese di viaggio di Zalando in qualsiasi momento.
5. Gli accordi individuali hanno la priorità sulle condizioni generali di contratto. Salvo che le disposizioni contenute negli accordi individuali o nelle presenti Condizioni Generali non stabilisca altrimenti, si applicano le disposizioni di legge.
6. Avvisi e dichiarazioni aventi rilevanza giuridica inviati a Zalando dal Fornitore dopo la conclusione del contratto (ad esempio per la fissazione di un termine, per un sollecito di pagamento o una dichiarazione di recesso) per essere validi devono essere redatti in forma scritta ai sensi dell'art. 126 del codice civile tedesco.
7. In caso di contratto con due o più Fornitori, ciascuno di essi risponde in solido per l'esecuzione del contratto.

II. Stipula del contratto, vincolo contrattuale, ritardo nella consegna

1. Gli ordini sono vincolanti soltanto nel caso in cui Zalando li abbia emessi o confermati in forma scritta o testuale, ai sensi degli art. 126 e 126b del codice civile tedesco.
2. Le condizioni contrattuali quali tempi di consegna, quantità della consegna, qualità e caratteristiche degli articoli nonché i loro prezzi sono vincolanti.
3. Il fornitore è tenuto a informare immediatamente Zalando telefonicamente e poi via e-mail se non è in grado di rispettare i tempi di consegna o il periodo di consegna concordati. Le pretese e i diritti di Zalando in caso di ritardo nella consegna rimangono inalterati.
4. Le consegne parziali e/o anticipate sono consentite solo previo consenso di Zalando.

III. Modalità di consegna, trasferimento del rischio

1. Se la fornitura consiste nella consegna di beni fungibili, il rischio di approvvigionamento è a carico del Fornitore.
2. Il Fornitore deve consegnare in "porto franco" presso il luogo indicato nell'ordine di acquisto. Se non è stato pattuito diversamente o il luogo non è indicato, la consegna deve essere effettuata presso la sede legale di Zalando a Berlino. Il luogo di destinazione corrisponde al luogo di esecuzione della prestazione (obbligazione di consegna).
3. Ogni fornitura deve essere accompagnata da un documento di trasporto con l'indicazione della data di emissione, del numero del documento, del ragione sociale del mittente, del destinatario e l'indirizzo di consegna, l'entità della fornitura, il contenuto della fornitura e, se disponibile, il numero dell'ordine di Zalando. Se il documento di trasporto è mancante o incompleto, Zalando non è responsabile dei ritardi nell'elaborazione e nel pagamento che ne derivano.
4. Il Fornitore deve avvisare Zalando della consegna almeno tre giorni lavorativi prima della data prevista, sia in caso di consegna tramite spedizioniere che annunciare la consegna dei beni in caso di consegna tramite servizio pacchi.
5. Il rischio di perdita o deterioramento accidentale dei beni viene trasferito a Zalando solo dopo la consegna nel luogo concordato oppure se è stato accordato diversamente previa accettazione.

IV. Diritti in caso di difetti materiali e giuridici e in caso di altre violazioni all'obbligo

1. Le disposizioni di legge si applicano ai diritti in caso di difetti materiali e/o giuridici dei beni e servizi o in caso di altre violazioni da parte del Fornitore, se non diversamente concordato nei presenti CGA.
2. Le disposizioni di legge contenute negli art. 377 e 381 del codice del commercio tedesco si applicano agli obblighi commerciali di controllo e notifica delle difettosità nelle seguenti misure: l'obbligo di ispezione di Zalando è limitato ai difetti rilevabili dall'esterno durante l'accettazione dei beni in entrata, compresi i documenti di consegna, nonché i difetti evidenziati dal controllo di qualità a campione (ad esempio i danni di trasporto, consegna errata o ridotta). Inoltre, dipende dalla fattibilità della verifica nel corso dell'attività commerciale ordinaria, tenendo conto delle circostanze del caso. L'obbligo di reclamo di Zalando per i difetti individuati in un secondo momento rimane invariato. In ogni caso, il reclamo di Zalando (denuncia dei vizi) sarà ritenuto immediato e tempestivo se pervenuto al Fornitore entro 5 giorni lavorativi dall'individuazione del difetto. Ulteriori diritti legali di Zalando rimangono invariati.
3. Nella misura in cui l'accettazione è stata concordata, non vi è alcun obbligo di ispezione. Si applicano le norme specifiche di accettazione.
4. I costi sostenuti dal Fornitore per la verifica e la riparazione dei vizi - compresi gli eventuali costi di installazione e rimozione - sono a suo carico anche in caso di insussistenza dei difetti. La responsabilità di Zalando per il risarcimento dei danni in caso di richieste di riparazioni ingiustificate rimane invariata.

Maßgeblich ist allein die englischsprachige Fassung dieser AGB. Die italienische Version dieses Dokuments dient der Information. The English language version of this Terms and Conditions is decisive. The Italian version is only of informative character. Solo la versione inglese di queste condizioni generali di contratto è decisivo. La versione italiana di questo documento è solo a scopo informativo.

TERMINI E CONDIZIONI GENERALI PER ACQUISTI INDIRETTI

Tuttavia, Zalando è responsabile solo nel caso in cui venga riconosciuta o non sia stata riconosciuta per grave negligenza l'insussistenza dei difetti.

5. Se il Fornitore consegna beni difettosi, Zalando ha il diritto di rifiutarli. Se Zalando ha già accettato i beni, il Fornitore è tenuto a ritirare la merce difettosa nell'ambito della rettifica dell'ordine.
6. In caso di beni difettosi Zalando può richiedere, a sua discrezione, prestazioni supplementari sotto forma di rettifica (eliminazione dei vizi) o di consegna di beni privi di difetti (sostituzione della merce). Se il Fornitore non assolve all'obbligo delle prestazioni supplementari entro un termine ragionevole fissato da Zalando, quest'ultimo può riparare o far riparare il difetto (eliminazione del difetto a proprie spese) quindi richiede al Fornitore un risarcimento o un pagamento anticipato corrispondente alle spese sostenute.
7. Nei casi di cui sopra, le spese di ritiro o restituzione dei beni (in particolare le spese di trasporto) saranno sostenute dal Fornitore.
8. Zalando si oppone espressamente a eventuali clausole di garanzia o limitazione della responsabilità del Fornitore.

V. Prezzo, fatture e condizioni di pagamento

1. I prezzi concordati includono tutte le prestazioni anche accessorie del Fornitore nonché tutte le spese, ad esempio imballaggio, costi di trasporto. Il Fornitore può ritirare gratuitamente gli imballaggi su richiesta di Zalando. Ulteriori prestazioni del Fornitore in aggiunta alle prestazioni concordate e accessorie vengono rimborsate solo previo consenso di Zalando.
2. Tutte le tasse, incluse ma non limitate a imposte sul reddito, imposte, dazi e diritti, compresi interessi e penali, e tutte le altre spese, in vigore o meno alla data scritta sopra, o derivanti da o in virtù del presente Accordo saranno a carico e sotto la responsabilità della Parte a cui legalmente concerne.

Ai fini del rispetto dei dazi fiscali derivanti dall'esecuzione del presente Accordo, le Parti convengono a scambiarsi informazioni e documentazioni richieste dalla legge fiscale.

3. Zalando sarà inadempiente solo dopo sollecito del Fornitore, salve diverse pattuizioni. Al Fornitore spettano i diritti di compensazione o di ritenzione solo se le sue contropretese sono state constatate legalmente e siano incontestate.
4. Il Fornitore deve assicurarsi che le fatture siano conformi ai requisiti di legge, in particolare alle disposizioni di legge sulle imposte, e ai requisiti specificati da Zalando.
5. Il Fornitore parteciperà al processo di fatturazione elettronica di Zalando e regolerà i suoi diritti attraverso lo strumento di fatturazione elettronica di Zalando. Ciò vale per tutte le procedure di fatturazione elettronica, a meno che il Fornitore e Zalando non abbiano concordato un diverso processo di fatturazione. Ulteriori informazioni sulla fatturazione elettronica sono disponibili su <https://eprocurement.zalando.com/en/rechnungen/> o via el invoicing@zalando.de.
6. Il pagamento deve essere completato entro 60 giorni dal ricevimento della fattura corretta e verificata (come scritto in

V.4) unitamente alla ricevuta di consegna firmata. Il Fornitore è autorizzato a emettere fattura solo dopo la consegna o l'esecuzione degli adempimenti relativi alla sua prestazione. In caso di consegne parziali, sarà presa in considerazione l'ultima consegna o altro adempimento del suo servizio che costituisce l'inizio del termine di pagamento, a meno che le parti non abbiano pattuito diversamente. Nel caso in cui i prodotti necessitino di un collaudo, il Fornitore ha il diritto di emettere la fattura solo dopo il collaudo dei beni, a meno che le parti non abbiano concordato diversamente.

7. Il pagamento dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario sul conto del Fornitore indicato nella fattura.
8. Per la tempestività del pagamento da parte di Zalando, è essenziale la comunicazione dell'importo del versamento alla banca/istituto di credito.

VI. Responsabilità

Si applicano le normative di legge.

VII. Commercialità dei beni

1. Salvo diverse pattuizioni, il Fornitore è tenuto a fornire a Zalando solo beni conformi alle disposizioni di legge, allo stato dell'arte e alle specifiche di prodotto concordate. I beni devono essere liberamente commerciabili. In particolare sia i beni che l'imballaggio devono rispettare tutte le norme relative all'immissione sul mercato, tutte le regole tecniche approvate, in particolare le norme DIN, e i rispettivi standard del settore. Ciò include, in particolare, tutte le disposizioni e i valori limite relativi alle sostanze e ai marchi, nonché il regolamento n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la limitazione delle sostanze chimiche (regolamento REACH).
2. Se il Fornitore viola un obbligo di cui al punto VII. 1 le conseguenze legali - salvo diversa indicazione nelle presenti T&C- sono disciplinate dalle normative di legge.
3. Se il Fornitore viola un obbligo di cui al punto VII. 1 e Zalando pertanto diventa responsabile di pretese nei confronti di terzi, il Fornitore è tenuto a mantenere indenne Zalando da tali pretese con richiesta scritta.

VIII. Diritti di terzi

1. Il Fornitore garantisce che i beni e i servizi forniti sono esenti da diritti di terzi. Se un terzo fa valere una pretesa nei confronti di Zalando perché una prestazione contrattuale viola i suoi diritti, in particolare il diritto di proprietà intellettuale a lui spettante (ad esempio diritti d'autore o di brevetto), il Fornitore dovrà ritenere indenne Zalando da tali pretese e da tutte le spese relative alla difesa da tali rivendicazioni, a meno che non sia a tale riguardo responsabile. L'obbligo di esonero sussiste indipendentemente dal fatto che le pretese siano state avanzate legittimamente o meno, ma il requisito della responsabilità rimane inalterato. Si precisa che in caso di pretese ingiustificate, il Fornitore è libero di rivalersi nei confronti del terzo che ha intentato l'azione.
2. Zalando informerà immediatamente il Fornitore sulle pretese di terzi nei propri confronti.

Maßgeblich ist allein die englischsprachige Fassung dieser AGB. Die italienische Version dieses Dokuments dient der Information. The English language version of this Terms and Conditions is decisive. The Italian version is only of informative character. Solo la versione inglese di queste condizioni generali di contratto è decisivo. La versione italiana di questo documento è solo a scopo informativo.

TERMINI E CONDIZIONI GENERALI PER ACQUISTI INDIRETTI

IX. Diritti di proprietà intellettuale

Il Fornitore accorda a Zalando, dal momento della creazione e senza compenso separato, i diritti di utilizzo non esclusivi, perpetui e illimitati in termini di tempo, materia e territorio nonché qualsiasi diritto trasferibile e/o concedibile in licenza d'uso sui prodotti - inclusi tutti i diritti d'uso e di sfruttamento, diritti d'autore e altri diritti noti e/o futuri al momento della conclusione del contratto. Sono inclusi in particolare, ma non in modo esaustivo, i seguenti tipi di utilizzo:

- i. il diritto di utilizzare o sfruttare commercialmente, tradurre, affittare o dare in prestito i prodotti della fornitura di prestazioni a terzi;
- ii. il diritto di riprodurre e rendere disponibili pubblicamente i prodotti o parti di essi in tutte le forme e mezzi, fisici e immateriali noti o sviluppati in futuro, e
- iii. il diritto di elaborare o modificare in vari modi i prodotti e il diritto di utilizzare i risultati dell'elaborazione o della modifica nei modi specificati nel contratto.

X. Subfornitori e altre terze parti

1. Se non diversamente stipulato, il Fornitore è autorizzato a utilizzare subfornitori o altre terze parti ("subfornitori") dopo previo consenso scritto di Zalando.
2. Anche in caso di ricorso a subfornitori, il Fornitore rimane pienamente responsabile dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
3. Se il Fornitore intende cedere, anche parzialmente, le prestazioni contrattuali ai subfornitori deve comunicare tempestivamente per iscritto a Zalando, almeno due settimane prima dell'inizio previsto dei relativi lavori, il nome e l'indirizzo del subfornitore interessato e le prestazioni che deve eseguire su richiesta del Fornitore.
4. Il Fornitoreformularà accordi con i suoi subfornitori autorizzati in modo che i loro servizi soddisfino gli stessi requisiti qualitativi e di altro tipo che il Fornitore si è impegnato a soddisfare nei confronti di Zalando. In particolare, egli è tenuto a stipulare con il rispettivo subfornitore accordi contrattuali di riservatezza, che corrispondono di conseguenza agli obblighi tra Zalando e il Fornitore. Il subfornitore deve garantire professionalità in relazione alla prestazione subappaltata, nonché esperienza, efficienza e affidabilità. Su richiesta di Zalando, il Fornitore deve presentare prove adeguate di tali competenze.

Il Fornitore manleva Zalando da qualsiasi pretesa di terzi e dei subfornitori in merito alla subfornitura e all'obbligo di adempiere agli obblighi che competono al Fornitore. Ciò vale in particolare per eventuali pretese di terzi in relazione al pagamento di retribuzioni, salari minimi e contributi previdenziali.
5. A titolo di garanzia, il Fornitore cede a Zalando, che accetta, i crediti nei confronti del subfornitore da lui incaricato per le prestazioni contrattuali. Questa cessione non comporta alcuna proroga o altra limitazione degli obblighi del Fornitore. Il Fornitore non ha il diritto di rinviare Zalando le pretese dei subappaltatori nei suoi confronti in relazione alla cessione dei crediti a titolo di garanzia. Tuttavia, il Fornitore è autorizzato a far valere tutti i diritti a lui spettanti e le pretese derivanti dai contratti con i subfornitori fino alla revoca della relativa autorizzazione da parte di Zalando.

Zalando può revocare l'autorizzazione e far valere essa stessa tutti i diritti solo se il Fornitore è in ritardo con l'adempimento di un obbligo essenziale e/o se una delle parti ha presentato una dichiarazione di risoluzione del contratto.

6. In caso di revoca dell'autorizzazione ai sensi del punto X. 5 il Fornitore metterà a disposizione di Zalando il contratto stipulato con il subfornitore, compresi tutti gli allegati.
7. Se il Fornitore viola un obbligo di cui ai punti X. 1 o X. 3 Zalando può richiedere la cessazione immediata. Inoltre, Zalando può recedere dal contratto dopo aver fissato senza successo un termine ragionevole per l'adempimento della prestazione o in caso di violazione dell'obbligo di cessazione. Non è necessario fissare un termine se sussistono circostanze che giustificano l'immediato recesso di Zalando, tenendo conto degli interessi di entrambe le parti, oppure se Zalando è impossibilitata a rispettare il contratto a causa della violazione dei doveri del Fornitore. Restano invariati gli altri diritti, in particolare le richieste di risarcimento danni.

XI. Utilizzo e responsabilità dei dati; obbligo di segretezza, citazione dei riferimenti

1. Il Fornitore utilizzerà tutti i dati, documenti, oggetti e altri beni forniti da Zalando in forma elettronica o materiale ("Informazioni") esclusivamente allo scopo di adempiere ai propri obblighi contrattuali. Zalando si riserva tutti i diritti di proprietà, i diritti d'autore e i diritti di proprietà industriale. In particolare, il Fornitore non è autorizzato a divulgare o mettere a disposizione di terzi tali informazioni senza il previo consenso scritto di Zalando. Per terzi da parte del Fornitore si intendono tutti le persone tranne (i) il Fornitore e i suoi dipendenti e (ii) i consulenti professionali del Fornitore se sono soggetti a un obbligo legale di riservatezza.
2. Il Fornitore deve informare in qualsiasi momento Zalando, su richiesta della stessa, di tutte le misure da lui adottate per conformarsi alle disposizioni di cui al punto XI.1.
3. Zalando avrà il diritto di richiedere al Fornitore la restituzione, la cancellazione o la distruzione di tutte le informazioni in suo possesso entro un termine ragionevole fissato dalla stessa società a spese e rischio del Fornitore. Nell'esercizio di tale diritto Zalando terrà conto degli interessi legittimi per la tutela del Fornitore. Qualora in mancanza di tali informazioni il Fornitore si trovi nell'impossibilità di adempiere alle prestazioni contrattuali, è tenuto a informare Zalando immediatamente dopo il ricevimento della richiesta di cancellazione o restituzione. Se e fino a quando non gli sarà possibile garantire l'esecuzione delle prestazioni contrattuali a causa della cancellazione o restituzione delle informazioni, il Fornitore è esonerato dall'obbligo di eseguire le prestazioni contrattuali.
4. Gli obblighi di cui al presente punto XI non si applicano alle informazioni che sono o saranno rese pubbliche senza violazione degli obblighi contenuti delle presenti Condizioni Generali, oppure se i dati devono essere divulgati dal Fornitore in conformità all'ordinanza di un tribunale o di un'autorità amministrativa o governativa. Il Fornitore è tenuto a informare immediatamente Zalando di un'ordinanza di questo tipo e a dare a Zalando la possibilità di negare la divulgazione o di richiedere un'adeguata regola di riservatezza. La disposizione precedente non si applica se al Fornitore è fatto divieto di adempiere agli obblighi ivi previsti a causa dell'ordinanza stessa.

Maßgeblich ist allein die englischsprachige Fassung dieser AGB. Die italienische Version dieses Dokuments dient der Information. The English language version of this Terms and Conditions is decisive. The Italian version is only of informative character. Solo la versione inglese di queste condizioni generali di contratto è decisivo. La versione italiana di questo documento è solo a scopo informativo.

TERMINI E CONDIZIONI GENERALI PER ACQUISTI INDIRETTI

5. Le disposizioni del presente punto XI restano in vigore per tre anni dopo la risoluzione o l'esecuzione del contratto.
6. Qualsiasi comunicazione o sfruttamento del rapporto commerciale esistente con Zalando in pubblicazioni o per scopi pubblicitari possono essere eseguiti solo con il previo consenso scritto di Zalando.

XII. Codice di Condotta

Il Fornitore prende atto del Codice di Condotta di Zalando, ne garantisce l'accettazione e l'adesione ai principi ivi contenuti. Il Codice di Condotta può essere soggetto a modifiche e a diventare parte stessa del Contratto indipendentemente dal fatto che sia stato firmato separatamente. Su richiesta, Zalando lo renderà disponibile in qualsiasi momento.

XIII. Scelta del diritto applicabile e foro competente

1. Alle presenti T&C e a tutti i rapporti giuridici tra Zalando e il Fornitore, si applica il diritto della Repubblica Federale di Germania, ad eccezione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti per compravendita internazionale di merci (CISG).
2. Il foro competente esclusivo (anche internazionale) per tutte le controversie derivanti dal rapporto contrattuale è quello di Berlino. Zalando ha la possibilità di intentare un'azione legale nel luogo di adempimento dell'obbligo di consegna.